

Codice A1414C

D.D. 3 febbraio 2021, n. 148

**Parere favorevole di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di una Comunità Terapeutica per minori, da ubicare nel Comune di Rocchetta Belbo (CN).**



**ATTO DD 148/A1414C/2021**

**DEL 03/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori**

**OGGETTO:** Parere favorevole di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di una Comunità Terapeutica per minori, da ubicare nel Comune di Rocchetta Belbo (CN).

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 e s.m.i. sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità;
- la Deliberazione suddetta, all'allegato D punto 2.2, inerente le strutture sanitarie e socio sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. richiede il parere, obbligatorio e non vincolante, dell'A.S.L. territorialmente competente (rappresentata dal Direttore Generale o suo delegato) da esprimersi con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, istituito con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006, nell'ambito di riunioni convocate a tal fine. Tale parere, espresso in modo univoco e congiunto, valuterà i requisiti strutturali e gestionali previsti dalle norme specifiche di riferimento e la localizzazione territoriale della struttura;
- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:
  1. non è consentito, con riferimento alle strutture per la tutela della salute mentale dei minori, esprimere un parere di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. senza possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. medesimo. Ne consegue che per la realizzazione delle strutture anzidette è mantenuto il fabbisogno regionale individuato con provvedimenti regionali;
  2. la verifica dei requisiti previsti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter,

comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

3. la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A.

- con la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori;
- con la D.G.R. n. 49-5480 del 03/08/2017, in seguito rettificata con D.G.R. n. 35-5849 del 27/10/2017, si è ridefinito il fabbisogno di posti letto delle Comunità Terapeutiche (CTM) e delle Comunità Riabilitative Psicosociali (CRP);
- con la D.G.R. n. 22-8704 del 05/04/2019 è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 con riferimento ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture della tutela della salute mentale dei minori, prevedendo che i nuovi requisiti trovano immediata applicazione per le strutture di nuova realizzazione;
- con nota pervenuta in data 08/10/2020 (prot. regionale n. 32183A1414C del 13/11/2020), il Legale Rappresentante della 3A Milano s.r.l. ha presentato richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, relativamente alla realizzazione di una Comunità Terapeutica per minori (CTM) denominata "Matilde", con capienza di n.10 posti letto e da ubicare in Località San Giuseppe n. 4 – Rocchetta Belbo (CN);
- il Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori, con nota prot. n. 39303/A1414C del 26/11/2020, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza sopraindicata.

Considerato che:

-così come previsto dalla deliberazione n. 31-8596/2019, il Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori ha richiesto il parere, obbligatorio e non vincolante, del Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e dell'A.S.L. CN2 rappresentata, ai fini del procedimento in oggetto, dal Direttore della SC di NPI dell'ASL stessa;

-il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, in una riunione tenutasi in data 22/12/2020, ha valutato il progetto gestionale e le planimetrie inerenti alla CTM sopra descritta;

-dall'esame suddetto sono emerse delle criticità inerenti al progetto gestionale e ai requisiti strutturali e, pertanto, si è concordato di rinviare l'espressione del parere a seguito delle integrazioni, richieste con nota del 23/12/2020 (prot. n. 43359/A1414C);

-a seguito dell'esame della documentazione integrativa inviata con nota del 21/01/2021 (prot. regionale n. 2475/A1414C) il Settore competente, congiuntamente con il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile e il Direttore della SC di NPI dell'ASL CN2, hanno concordato di esprimere parere favorevole alla realizzazione della CTM "Matilde" ma ponendo a carico della 3A Milano s.r.l. le seguenti prescrizioni:

- garantire, con mezzi propri e senza costi aggiuntivi a carico dei servizi invianti, idonei collegamenti con i servizi territoriali di riferimento assicurando, inoltre, la presenza, ai fini di accompagnamento dei minori, di almeno due operatori;

- garantire l'implementazione del personale, oltre ai parametri minimi previsti dalla D.G.R. n. 22-8704/2019, nel caso in cui lo stesso si assenti dalla struttura per accompagnare i ragazzi negli spostamenti;

- il progetto individuale di ogni minore deve individuare dei protocolli e dei percorsi scolastici e di formazione professionale prevedendo, dove possibile, l'inserimento scolastico (compresa la didattica a distanza) e, in alternativa, percorsi scolastici e formativi a domicilio e istruzione parentale.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta del Legale Rappresentante della 3A Milano s.r.l. di realizzare una Comunità Terapeutica per minori denominata "Matilde", con

capienza di n.10 posti letto e da ubicare in Località San Giuseppe n. 4 – Rocchetta Belbo (CN), e con le prescrizioni sopra dettagliate;

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 45-3071 del 05 giugno 2006;
- D.G.R. n. 25-5079 del 18 dicembre 2012 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 55-7469 del 15 aprile 2014;
- D.G.R. n. 39-7630 del 21 maggio 2014;
- D.G.R. n. 35-5849 del 27 ottobre 2017;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- D.G.R. n. 22-8704 del 05 aprile 2019;
- D.G.R. n. 17-517 del 15 novembre 2019;
- Note prot. n. 39303/A1414C del 26 novembre 2020 e prot. n. 43359/A1414C del 23 dicembre 2020;

#### **DETERMINA**

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta del Legale Rappresentante della 3A Milano s.r.l. , con sede legale in Udine – Via Vittorio Veneto n. 45, P. IVA 02905530305, di realizzare una Comunità Terapeutica per minori denominata “Matilde”, con capienza di n.10 posti letto e da ubicare in Località San Giuseppe n. 4 – Rocchetta Belbo (CN), con le seguenti prescrizioni a carico della Società stessa:

- garantire, con mezzi propri e senza costi aggiuntivi a carico dei servizi invianti, idonei collegamenti con i servizi territoriali di riferimento assicurando, inoltre, la presenza, ai fini di accompagnamento dei minori, di almeno due operatori;
- garantire l'implementazione del personale, oltre ai parametri minimi previsti dalla D.G.R. n. 22-8704/2019, nel caso in cui lo stesso si assenti dalla struttura per accompagnare i ragazzi negli spostamenti;
- il progetto individuale di ogni minore deve individuare dei protocolli e dei percorsi scolastici e di formazione professionale prevedendo, dove possibile, l'inserimento scolastico (compresa la didattica a distanza) e, in alternativa, percorsi scolastici e formativi a domicilio e istruzione parentale.

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è di 2 (due) anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Luciana Ipsa

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i  
soggetti erogatori)  
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto